



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/16 DEL 13.03.2018

Oggetto: Provvиденze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio. Disposizioni riguardo l'intervento economico della Regione e il procedimento di rivalsa. Legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 modificata dall'art. 42 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che ai sensi della legge regionale del 3 luglio 1998, n. 21 "Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio", l'Amministrazione regionale indennizza i danni provocati da attentati contro persone e cose in connessione con lo svolgimento di funzioni istituzionali a livello locale da parte di alcune categorie di soggetti individuati dalla stessa legge.

Il suddetto provvedimento legislativo è stato oggetto di integrazione da parte del legislatore regionale il quale, con lo scopo di rendere maggiormente efficace l'intervento economico della Regione, attraverso l'art. 42 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, ha introdotto l'art. 2 bis che prevede la possibilità di concedere alla vittima dell'attentato un'anticipazione per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato dall'Amministrazione.

Oltre a ciò, tale intervento normativo ha conferito alla Giunta regionale la competenza sia di stabilire i criteri in base ai quali avviene l'intervento della Regione, sia di disciplinare il procedimento di rivalsa nei casi in cui il beneficiario dell'anticipazione sia tenuto a restituire l'importo erogato dalla Regione.

L'Assessore, tenuto conto delle suddette integrazioni apportate alla legge regionale n. 21/1998, ritiene pertanto necessario che la Giunta regionale introduca la prevista disciplina al fine di consentire alle strutture amministrative di poter espletare le procedure di indennizzo in favore degli aventi diritto secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

A tal fine l'Assessore espone gli interventi su cui la Giunta è chiamata a definire una disciplina attuativa in base a quanto definito nell'articolo 2 bis della legge regionale n. 21/1998.

1. Individuazione dei criteri per l'intervento regionale

1.1 Criteri di concessione e di quantificazione degli indennizzi

L'Assessore preliminarmente evidenzia che il comma 2, secondo periodo, dell'art. 2 bis, della legge regionale n. 21/1998, dispone che "la misura dell'intervento è determinata in base ai criteri fissati dalla Giunta regionale che stabilisce gli importi massimi da erogare, anche tenuto conto della tipologia del bene danneggiato", mentre il primo periodo del predetto comma prevede che



“l'intervento economico della Regione deve essere diretto a rifondere il richiedente del danno biologico, delle perdite patrimoniali subite e delle spese strettamente necessarie correlate, con esclusione del mancato guadagno e delle pretese in ordine ad altre tipologie di danno di natura non patrimoniale”.

Tenuto conto del tenore delle suddette disposizioni, l'Assessore evidenzia come il legislatore regionale, nella novella del 2016, abbia fissato con forza di legge il nucleo essenziale degli indirizzi già attuati dall'Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/24 del 8.4.2008 in materia “Determinazione dei criteri di concessione e quantificazione degli indennizzi”.

Pertanto, preso atto della suddetta intenzione del legislatore, nonché dell'esito positivo che l'applicazione della predetta deliberazione ha ottenuto nella esecuzione del procedimento di indennizzo alle vittime di attentato, si ritiene che gli indirizzi di cui alla deliberazione in questione debbano continuare ad applicarsi, sia con riferimento alla “nozione di attentato” ivi riportata, sia in merito ai criteri di “quantificazione dell'indennizzo”.

Relativamente alla fase di “determinazione della misura dell'indennizzo” specificata nella predetta deliberazione n. 21/24, al fine di semplificare la procedura e di contenere le spese di perizia, l'importo di € 1.500 per la quantificazione del danno in via equitativa da parte dell'Amministrazione può essere elevato a € 5.000. Sempre con le medesime finalità, laddove il danno sia riferito ad automobili o ad altri mezzi che vengono sottoposti a rottamazione, salvo che le circostanze e la dinamica del fatto rendano comunque necessario od opportuno il supporto di un esperto, il valore venale dell'autoveicolo rottamato potrà essere desunto dal responsabile del procedimento attraverso il ricorso a listini delle riviste specializzate di settore.

1.2 Ulteriori indirizzi per l'efficientamento del procedimento di indennizzo alla luce dell'integrazione legislativa e della prassi attuativa.

1.2.1 Anticipazione

La richiesta di anticipazione di cui all'art. 2 bis della legge regionale n. 21/1998 dovrà contenere i riferimenti essenziali dell'istanza di indennizzo a cui afferisce e dovrà essere corredata dall'impegno a restituire la somma anticipata a prima richiesta dell'Amministrazione nei casi in cui l'istante sia a ciò tenuto in relazione a quanto previsto dalla legge.

Ai fini della concessione dell'anticipazione, le indagini si riterranno presuntivamente non concluse in tutti i casi in cui l'Autorità giudiziaria presso la quale si eseguono gli accertamenti istruttori abbia



opposto il segreto investigativo oppure non abbia dato risposta entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

Sulla base dei principi di buona amministrazione non si darà luogo all'erogazione dell'anticipazione in tutti i casi in cui la medesima sia inferiore a euro 1.000.

2. Disciplina del procedimento di rivalsa di cui al comma 4 dell'art. 2 bis della legge regionale n. 21/1998.

L'art. 2 bis, comma 3, della L.R. n. 21/1998 come integrata dall'articolo 42 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, stabilisce che "L'Amministrazione regionale, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla presente legge, se trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza e le indagini dell'autorità giudiziaria relative al fatto denunciato non siano concluse, concede un'anticipazione per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato dall'Amministrazione".

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che "la Giunta regionale disciplina il procedimento di rivalsa nei casi in cui il beneficiario dell'anticipazione prevista dal comma 3 sia tenuto a restituire l'importo erogato dalla Regione".

Sul punto l'Assessore evidenzia che l'obbligo di dover restituire l'anticipazione da parte del soggetto beneficiario, derivando da un rapporto di tipo pubblicistico, pone l'Amministrazione nella veste di soggetto creditore che, in base alla normativa nazionale e regionale, è titolato a effettuare l'iscrizione a ruolo del proprio credito.

A tale proposito occorre ricordare le competenze dell'ASE (Agenzia Sarda delle Entrate) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25, in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali.

Infatti, l'art. 4 "Coordinamento della riscossione del sistema Regione" della legge regionale citata, prevede che "1. Sono trasferite in capo all'ASE tutte le attività di recupero bonario e gli adempimenti funzionali e connessi alla riscossione coattiva dei crediti regionali direttamente o tramite il soggetto incaricato, e la gestione del relativo contenzioso. Sono ricomprese nelle attività di cui al periodo precedente anche l'emissione e la notifica delle ingiunzioni di pagamento. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, e nel rispetto della normativa vigente, definisce:

- a) le modalità operative di riscossione e di riversamento delle entrate;
- b) le modalità, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;
- c) il saggio di interesse applicabile;



d) i flussi informativi e le relative modalità di trasmissione.”

Ora, poiché la ratio della suddetta norma, così come emerge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge per l'istituzione dell'ASE, è quello di attribuire “all'Agenzia il coordinamento della riscossione del Sistema Regione, con conseguente accentramento delle attività di recupero bonario (attualmente frammentate in capo a diverse strutture regionali), e degli adempimenti funzionali e connessi alla riscossione coattiva” appare quindi in antitesi con tale intento quello di prevedere una ulteriore struttura ad hoc che si incarichi di effettuare la riscossione bonaria o coattiva dei crediti che deriveranno dall'indebito percepimento della anticipazione di cui all'art. 2 bis della L.R. n. 21/1998.

Considerato che la suddetta Agenzia non è ancora operativa, nelle more dell'entrata in funzione della medesima, l'Amministrazione, in sede di rivalsa per il recupero delle somme assegnate sine titolo al richiedente l'anticipazione di cui all'art. 2 bis della L.R. n. 21/1998, applicherà le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 38/11 del 30.9.2014 in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Affari generali e della società dell'informazione

DELIBERA

di approvare gli indirizzi, di cui alla premessa, a cui l'Amministrazione regionale dovrà attenersi nella concessione degli indennizzi e delle anticipazioni sugli indennizzi di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 e successive modiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru